

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DISTACCATA DI CHIVASSO

N. 18/05	R. Sent.
N. 40090/02	R.G.
N. 131	D.S.
N. 131	D.C.B.
N. 165	C.A.M.
N. 81	REP.
del 9.2.05	

La dr.ssa RAFFAELLA BOSCO, in funzione di Giudice unico,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 40090 del R.G. dell'anno 2002 promossa da: Somm srl, elettivamente domiciliata in Torino via Colli 14 presso lo studio dell'Avv. Paolo Romagnoli, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Elena Lamberti giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione

-ATTORE-

contro

Ditta Danilo Capoccioni, elettivamente domiciliata in Chivasso, via Po 12 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Gribaldo, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con gli avv.ti Franco e Roberto Rossi giusta procura rilasciata in calce alla citazione notificata

-CONVENUTO-

Il Procuratore dell'attore ha così concluso: accertare il comportamento illecito di controparte ai sensi dell'art. 2598 c.c.; inibire alla ditta convenuta il comportamento illecito ed ordinare la distruzione del materiale pubblicitario raffigurante i prodotti Somm; condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale previa liquidazione in via equitativa; disporre la pubblicazione del dispositivo sul quotidiano la Stampa e su altro periodico regionale stampato nel Lazio. Con il favore delle spese

Il Procuratore del convenuto ha così concluso: si respinga la azionata domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto

OGGETTO

Risarcimento danni da concorrenza sleale.

IL GIUDICE

lette le conclusioni prese dai Procuratori delle parti,
letti ed esaminati gli atti e documenti del giudizio, ha così deciso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26.1.2002, la Somm srl conveniva in giudizio la ditta Capoccioni Danilo per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla diffusione via internet ed a mezzo depliant di fotografie raffiguranti pensiline prodotte dalla Somm per pubblicizzare la ditta Capoccioni. L'attrice chiedeva altresì di ordinare la inibitoria del comportamento illecito, la distruzione del materiale contestato e la pubblicazione del dispositivo della sentenza su un giornale a tiratura nazionale e su un giornale stampato nella regione Lazio.

Ritualmente costituito Capoccioni Daniele eccepiva in via preliminare la incompetenza territoriale del Giudice adito. Nel merito non negava l'addebito, ammettendo che una delle due fotografie riprodotte sul sito internet e due delle tre fotografie riprodotte sul depliant, rappresentavano prodotti della Somm, ma utilizzate per pubblicizzare la ditta Capoccioni. Tuttavia contestava che tale comportamento configurasse una ipotesi di concorrenza sleale ed in ogni caso che la propria condotta avesse arrecato un effettivo danno alla Somm.

Con ordinanza del 26.4.2002, il Giudice non riteneva allo stato fondata la eccezione preliminare

La causa veniva istruita a mezzo prova delegata

Precisate le conclusioni nei sensi di cui in epigrafe, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 11.1.2005, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La eccezione di incompetenza del Giudice adito non è stata riproposta dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni e pertanto deve ritenersi abbandonata.

Passando all'esame del merito della vicenda, va preliminarmente detto che i fatti oggetto di causa non sono contestati: il convenuto Capoccioni costituendosi in giudizio ha ammesso di aver utilizzato le fotografie dei prodotti realizzati dalla Somm srl per fare pubblicità alla propria ditta, sia a mezzo internet (una delle due foto apparse sul sito apparteneva alla Somm) sia stampando un depliant (due delle tre fotografie riproduceva le pensiline Somm). Dichiarava di far ammenda di tale errore e di aver prontamente provveduto alla eliminazione della fotografia contestata sul sito internet ed alla eliminazione dei depliant.

La convenuta tuttavia sosteneva che tale suo comportamento non aveva integrato gli estremi dell'illecito ex art. 2598 c.c., poiché nessuna confusione avevano potuto ingenerare nella clientela le fotografie della Somm pubblicate sul sito internet e sui depliant della Capoccioni, atteso il fatto che i pali a sbraccio realizzati dalla Capoccioni *in acciaio formati a freddo e rastremati a diametri decrescenti* erano evidentemente diversi da quelli prodotti dalla Somm, curvi conici a sezioni poligonali o circolari. Rilevava poi di aver diffuso il materiale pubblicitario per poco più di un anno e mezzo, periodo in cui il suo fatturato era stato modesto ed i clienti erano stati procacciati direttamente dalla Capoccioni, senza pertanto arrecare alcun danno alla concorrente Somm.

Il comportamento tenuto dal Capoccioni integra un illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 2598 n. 2 c.c.. Configura infatti concorrenza sleale per appropriazione di pregi

la condotta di riproduzione e diffusione di materiale pubblicitario dell'imprenditore concorrente.

Nel caso di specie, pacificamente il Capoccioni ha utilizzato fotografie che riproducevano i prodotti Somm per fare pubblicità alla propria ditta, così appropriandosi dei pregi della concorrente. A nulla rileva il fatto che nella realtà gli *sbracci* realizzati dalla Capoccioni fossero rastremati mentre quelli prodotti dalla Somm erano circolari e pertanto non potevano ingenerare confusione nella clientela, poiché dal materiale pubblicitario questa differenza non emergeva, anzi il consumatore era proprio indotto a ritenere che le pensiline con sbracci circolari, realizzate dalla Somm, erano in effetti prodotte dalla Capoccioni.

In definitiva la convenuta si è appropriata di un prodotto altrui, evidentemente pregevole, allo scopo di farsi pubblicità sul mercato ed attirare la clientela con una offerta che non avrebbe potuto soddisfare in quanto il prodotto pubblicizzato apparteneva ad altra ditta.

Perché si perfezioni la fattispecie dell'illecito extracontrattuale da concorrenza sleale, è sufficiente che il comportamento sleale sia potenzialmente idoneo a danneggiare l'altrui azienda, senza che occorra, come nella più generale fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., che tale danno si sia concretamente prodotto.

Nel caso che ci occupa, il comportamento del Capoccioni era potenzialmente idoneo a sottrarre clienti alla Somm, considerato peraltro la notevole e rapida diffusione della pubblicità a mezzo internet.

Parte attrice tuttavia non ha provato che tale dannosità in potenza si sia verificata in fatto. La Somma non ha dimostrato né che la Capoccioni ha venduto pensiline grazie alla diffusione delle fotografie contestate, né che alla vendita di pensiline da parte della Capoccioni, ha corrisposto un danno per il proprio fatturato. Ed anzi l'attrice non ha neanche affermato di aver subito una flessione del proprio fatturato, di aver perduto i propri clienti o avuto notizie di nuovi clienti che si siano rivolti alla concorrenza a causa della pubblicità contestata.

Non costituisce prova del danno subito dalla Somm, il fatto che la Capoccioni abbia venduto pensiline negli anni 2000/2001, poiché è evidente che al guadagno della Capoccioni non corrisponde tout court un danno della Somm.

In conclusione deve ritenersi che il Capoccioni ha perpetrato un illecito configurabile come concorrenza sleale. Ma tale comportamento illecito non ha causato - o tanto non è stato dimostrato - un danno patrimoniale per la Somm.

La domanda di risarcimento danni va dunque respinta.

La domanda di inibitoria e distruzione del materiale è stata rinunciata dalla attrice in comparsa conclusionale, avendo la stessa preso atto che la convenuta ha spontaneamente provveduto ad eliminare il materiale pubblicitario contestato.

Merita invece accoglimento la domanda volta ad ottenere la pubblicazione del dispositivo di sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale ed uno a tiratura regionale, in quanto tale misura pare essere un efficace rimedio per prevenire eventuali danni alla Somm e dare una ampia diffusione della notizia tra i consumatori.

Spese di lite a carico della convenuta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SOMM srl nei confronti della Ditta Daniele Capoccioni in persona dell'omonimo titolare, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

accerta e dichiara che Daniele Capoccioni ha illegittimamente pubblicato a mezzo internet e su depliant, per propria pubblicità, fotografie raffiguranti pensiline prodotte dalla SOMM srl;

condanna Daniele Capoccioni alla pubblicazione, per una sola volta, del dispositivo della presente sentenza sul quotidiano la Stampa e su un periodico pubblicato nella regione Lazio, a scelta dell'attrice;

condanna il convenuto all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore della SOMM srl, liquidandole in € 4026,39, di cui € 49,39 per spese, € 1.477,00 per competenze e € 2.500 per onorari, oltre IVA, CPA e 10% su diritti ed onorari per spese generali, come per legge.

Così deciso in Chivasso, il giorno 3.2.2005.

Il Giudice

Raffaella Bosco

Raffaella Bosco

M

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE DISTACCATI DI CHIVASSO

Depositato in Cancelleria

Il _____
M



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE DISTACCATI DI CHIVASSO
Chivasso (TO)
21 MAR. 2005

CANCELLIERE CH



M

COPIA
CANCELLIERIA
SU ORIGINALE